SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1525)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori TARAMELLI, TEDESCO TATÒ, MORANDI, POLLASTRELLI, ANDRIANI, CHIARANTE, DE SABBATA, GHERBEZ, GIACCHÈ, IMBRIACO, PASQUINI, BERLINGUER, NESPOLO, SALVATO, CANETTI e URBANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 OTTOBRE 1985

Legge-quadro sul volontariato

ONOREVOLI SENATORI. — Il fenomeno del volontariato si è imposto negli ultimi anni all'attenzione dell'opinione pubblica, della stampa, delle stesse forze politiche ed un fitto dibattito politico culturale ha tentato di analizzare, conoscere a fondo radici, orientamenti, prospettive di un movimento di persone ed organismi associativi così complesso ed in continua evoluzione.

Ci sono molti motivi alla base del rifiorire di interesse per un fenomeno sociale in sè antico e fortemente radicato nella cultura del nostro Paese: esso sorge infatti molto prima degli anni ottanta. Erano, indubbiamente, espressione di volontariato le innumerevoli iniziative caritatevoli, attive fin dal medioevo, in soccorso di malati, vecchi, indigenti. Così come tante opere pie ed organizzazioni filantropiche, che accompagnarono lo sviluppo della rivoluzione industriale in tutta Europa, trovavano nei principi della solidarietà umana, dell'impegno individuale e collettivo, libero, gratuito e disinteressato, la loro spinta ideale. Ed, infine, come non ricondurre nella tradizione operaia e popolare, in un ambito di volontariato, le stesse società di mutuo soccorso che precorsero il moderno sistema assistenziale e previdenziale?

Nelle sue manifestazioni più recenti il volontariato ha però assunto una dimensione ed un ruolo sociale nuovo, originale. In una recente indagine il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha individuato ben 15.000 gruppi di volontariato, di varia natura ed ispirazione, che operano nel nostro Paese: un vero e proprio esercito di volontari, così è stato definito, che coinvolge milioni di persone, con una forte presenza organizzativa nel Centro-Nord, ma in rapida espansione anche nelle regioni meridionali; gruppi che assumono differenti forme organizzative (associazioni, comunità di vita) che si rifanno a motivazioni religiose o laiche di impegno nel sociale, che si misurano quotidianamente con i problemi vecchi e nuovi della società dei nostri giorni. La protezione civile, l'assistenza agli anziani, agli handicappati, il recupero dei tossicodipendenti, l'aiuto alle popolazioni del Terzo mondo, l'ambiente sono solo alcuni fra i settori nei quali

il volontariato esprime le sue energie operative.

Ma sono anche inedite ed originali le caratteristiche con cui, oggi, il volontariato tendenzialmente si presenta. L'idea di gruppi parcellizzati e marginali che si muovono, secondo logiche riparatorie, a mitigare le sofferenze altrui senza preoccuparsi di individuare ed intervenire sulle cause, avulsi dalle dinamiche e dai processi sociali e politici della società, appartiene ormai in larga misura al passato. Quello odierno è un volontariato cosciente del suo ruolo, che vuole rapportarsi alle istituzioni, agli enti locali in particolare per partecipare direttamente alla elaborazione ed all'attuazione dei programmmi di intervento sul territorio. Sono in larga parte lontane dalle idee e dai comportamenti del nuovo volontariato le tendenze privatistiche, conflittuali ed antitetiche all'intervento pubblico. Il volontariato riconosce il ruolo fondamentale che l'ente locale è andato assumendo con la riforma regionale, con la legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale, con la legge n. 382 del 1975 ed il decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977; non vuole, quindi, sostituire il comune nelle sue prerogative e nei suoi obblighi, ma rinnovare il fondamentale rapporto tra pubblico e privato, dando spazio alle esigenze di partecipazione della gente: una partecipazione nuova, non solo verbale, ma anche operativa per contribuire ad una maggiore immediatezza dei servizi pubblici, ad un loro funzionamento meno burocratico, ad un intervento più umanizzato e vicino alle esigenze della gente.

Si rivelano, pertanto, incomplete e riduttive tutte quelle analisi tendenti a legare lo sviluppo del volontariato alla crisi dello Stato sociale, presentandolo come una tendenza aggiornata del privato a surrogare la pubblica amministrazione nella erogazione di servizi sociali, altrimenti insostenibili per i limiti e le ristrettezze della finanza pubblica. Non è contro il pubblico, ma nel e per il pubblico che il volontariato si muove, portando nuove energie e risorse, una maggiore sensibilità ai bisogni degli individui e della collettività, una salda identità tra operatività e spinta ideale. Risorse, quindi, che possono contribuire anche all'interno delle istituzioni ad un forte e deciso mutamento in senso democratico e partecipativo dell'economia e della società.

Si è di fronte, in sintesi, ad un nuovo movimento di massa, che porta avanti, nel suo complesso, e traduce, nella sua condotta, quella cultura della solidarietà e della doverosità sociale già presente nella Costituzione, che tende a muoversi in un rapporto costante con l'ente locale, in uno spirito di integrazione e di collaborazione, e dimostra di voler porsi non già come alternativo o concorrente con le istituzioni, ma come collaboratore e stimolatore, autonomo e perspicace, delle finalità di promozione della persona umana.

Ed è proprio nel rapporto con le istituzioni che il volontariato riesce ad esprimere tutte le sue potenzialità di intervento rispetto ai vecchi e nuovi bisogni del territorio, dalle tradizionali povertà alle solitudini dell'uomo moderno. Bisogni, che l'istituzione pubblica deve affrontare in prima persona, perchè responsabile e competente, ma che possono essere più compiutamente soddisfatti se essa si avvale di quanto la società civile riesce ad esprimere in termini di partecipazione e di solidarietà, soprattutto laddove i bisogni toccano drammaticamente le dimensioni più intime dell'individuo, là dove il rapporto umano risulta necessario ed insostituibile.

Di qui la necessità di promuovere una legislazione che non tenti di imbrigliare in normative rigide un fenomeno di per sè dinamico ed evolutivo, ma, al contrario, si proponga di agevolare, rendere possibile, incoraggiare un proficuo rapporto tra volontariato ed istituzioni, assicurando reciproche tutele e garanzie.

La legislazione del nostro Paese si è fino a questo momento occupata del volontariato in misura molto parziale e superficiale. Sia la legge n. 833 del 1978 di riforma sanitaria, che numerose leggi regionali in materia socio-sanitaria e di servizi affermano la possibilità per i comuni e le unità sanitarie locali di ricorrere alle organizzazioni di volontariato per l'espletamento di loro compiti istituzionali. Alcune leggi regionali compiono un ulteriore passo avanti nel definire possi-

bili rapporti convenzionali e criteri di valutazione ai fini del riconoscimento delle organizzazioni di volontariato. Ma, al di là dei molti, lodevoli tentativi, manca tuttora una normativa aggiornata che definisca, promuova e sostenga il lavoro volontario sia in forma individuale che associata, definendone le prerogative, i diritti, i campi di intervento, individuando gli strumenti di collaborazione con gli enti locali.

È per questo che il nostro disegno di legge si pone come uno strumento agile e semplice, capace, comunque, di costituire un punto di riferimento per i soggetti di volontariato, per i loro interlocutori, per l'ente locale ed abbandona ogni criterio centralistico di intervento, attribuendo alle Regioni la competenza legislativa e rafforzando, così, la fiducia nello Stato delle autonomie.

Ci sembra che una simile impostazione, da un lato, prenda atto della realtà, e, dall'altro, guardi al fenomeno come a qualcosa di peculiare, nettamente distinto dall'associazionismo.

Il disegno di legge così come è articolato intende anche sottolineare la pregnanza che la cultura del volontariato ha prodotto nella vita sociale, ed intende stimolare l'utilizzo delle forze di volontariato in una prospettiva dinamica e funzionale agli scopi generali dell'ente locale.

A sua volta, quest'ultimo, deve compiere un salto di qualità, superando forme di presenza statica e meramente burocratica, per autoimporsi una capacità progettuale incisiva e altamente qualificata attenta all'emergere dei nuovi soggetti, per la realizzazione dei suoi scopi generali.

Con questo disegno di legge, che, naturalmente, è aperto al confronto delle forze democratiche, sinceramente proiettate verso la costruzione di una società portatrice dei valori di pace e di democrazia, congiuntamente al rispetto comunque e dovunque della persona umana, si cerca di rispondere alle aspettative della società, alle esigenze dei cittadini, che guardano ancora, malgrado il riflusso e la ventata di privatismo, ossessivamente proposto dai *mass media* e dalle forze che li sostengono, alle istituzioni pubbliche come espressioni credibili della sintesi politica delle esigenze e dei bisogni diffusi.

Le finalità del disegno di legge sono indicate all'articolo 1 nel riconoscimento e nella promozione delle attività di volontariato in attuazione dei princìpi di uguaglianza e di solidarietà sociale. Gli enti locali (articolo 4) potranno collaborare con il volontariato nell'ambito della programmazione regionale, non possono cioè delegare al volontariato proprie competenze, ma devono garantire al cittadino la certezza delle prestazioni, riservandosi la prerogativa di decidere sulla valutazione del diritto, sull'ammissione e dimissione dal servizio, prerogativa che non può essere lasciata al privato se non a rischio di incoraggiare criteri di valutazione non oggettivi o, peggio, ideologici. Quindi, un volontariato non come privatismo in chiave aggiornata, sostitutivo dei compiti del comune e del suo personale, ma integrativo degli stessi per una migliore qualità ed efficacia dell'intervento pubblico.

I soggetti del volontariato sono individuati dall'articolo 3 in tutti quei cittadini che, individualmente o attraverso organismi associativi, rendono disponibile il loro tempo e la loro competenza per la realizzazione dei programmi dell'ente locale in materia sociale. Si è voluto, in particolare, sottolineare il ruolo del volontariato individuale per offrire possibilità di impegno a tutti quei cittadini che, pur non intendendo aderire per qualsiasi motivo ad associazioni, intendano però ugualmente collaborare senza intermediazioni con le istituzioni. Pensiamo al ruolo che persone singole o nuclei familiari possono svolgere in alternativa al ricovero in istituto di minori o a sostegno di nuclei familiari in difficoltà.

Il disegno di legge prende in considerazione un settore ben definito delle attività di volontariato definite come prestazioni libere, gratuite e senza fini di lucro (articolo 2), rimandando poi, con l'articolo 17, alle specifiche leggi di settore la regolamentazione del volontariato nella protezione civile e negli aiuti internazionali, ciò perchè riferite a settori dell'intervento statale che, per le loro caratteristiche, non possono far rigorosamente riferimento a logiche territoriali. Il dise-

gno di legge interessa tutte le attività finalizzate alla promozione della salute individuale e collettiva ed al superamento di ogni forma di emarginazione attraverso la rimozione delle situazioni che limitano l'autonomia del singolo; ed, inoltre, alla promozione di iniziative di solidarietà in settori molto ampi: dai servizi sociali alla cultura, allo sport, alla tutela dell'ambiente.

L'articolo 5 definisce le associazioni di volontariato. La definizione è molto ampia nell'intento di garantire al volontariato la possibilità di darsi un'organizzazione nelle forme più varie e rispondenti alle reali esigenze operative, dall'associazione non riconosciuta alla persona giuridica. Questo, nel rispetto del principio di libertà e di una realtà molto articolata e diversificata in base a logiche di carattere culturale e territoriale. Naturalmente tali associazioni, comunque organizzate, devono garantire una gestione democratica e la più ampia partecipazione dei soci. Le associazioni di volontariato devono, altresì, essere fondate su prestazioni personali e volontarie dei soci. Ciò non esclude del tutto la possibilità che convivano con il volontariato forme di lavoro dipendente, sia da parte di soci che di terzi, ma solo nei limiti strettamente indispensabili a garantire il funzionamento dell'associazione per il raggiungimento delle finalità sociali.

La competenza esclusiva delle Regioni in materia di volontariato è regolata dagli articoli 6 e 15. Alle Regioni compete la regolamentazione del settore per tutto ciò che riguarda albi e registri del volontariato, modalità di iscrizione, il sostegno alle associazioni, convenzioni ed accordi. Una scelta regionalistica e di decentramento, quindi, in armonia con le linee evolutive dell'assetto istituzionale del Paese, soprattutto nelle materie oggetto dell'intervento del volontariato prese in considerazione dalla proposta di legge, che, quindi, facilita notevolmente l'organica integrazione del volontariato nella programmazione e nella gestione dei servizi. Al contrario, una scelta centralistica, che va assolutamente evitata, introdurrebbe elementi di conflitto e confusione di competenze tali da risultare limitative di un pieno utilizzo delle energie del volontariato.

In particolare, gli albi delle associazioni di volontariato che possono essere comunali, provinciali e regionali ed i registri comunali per l'iscrizione dei volontari singoli permettono agli enti locali di individuare i soggetti con i quali poter instaurare rapporti convenzionali o accordi per il perseguimento delle finalità sociali proprie. Nell'ambito delle convenzioni e degli accordi può essere previsto, tra l'altro, sia per l'associazione che per il singolo volontario il rimborso delle spese vive effettuate. Per quanto riguarda, invece, il sostegno alle associazioni di volontariato le Regioni possono individuare le soluzioni più opportune mettendo a disposizione prevalentemente servizi, locali, strutture.

Ai soggetti di volontariato la norma (articolo 7) riconosce diritti e prevede doveri, per cui garantisce la prerogativa di essere informati e consultati sulle politiche sociali dell'ente locale, di proporre programmi, di partecipare ad attività di aggiornamento promosse dalle Regioni; nonchè di accedere alle strutture pubbliche e di avere attestati delle prestazioni svolte.

Si tratta di prerogative introdotte nell'intento di dare alle associazioni di volontariato ampia possibilità di movimento e di espressione nell'ambito dei servizi, svincolandole da un ruolo puramente operativo ed esecutivo.

D'altra parte, è sembrato opportuno, proprio come sottolineatura della collaborazione del soggetto di volontariato con l'ente locale e del più ampio dovere di solidarietà sociale che riguarda tutti i cittadini, prescrivere, come dovere a carico del soggetto stesso, di fornire informazioni sui propri programmi di intervento, se l'ente locale ne fa richiesta nonchè, in caso di emergenza o di pubblica calamità, di segnalare la propria disponibilità all'autorità che coordina l'intervento.

I soggetti volontari devono, inoltre, essere a tutti gli effetti responsabili dell'opera da essi prestata, della qualità e della esecuzione dei loro interventi (articolo 8).

A tale proposito, l'articolo 11 prevede l'assicurazione obbligatoria, sia per gli eventuali infortuni o malattie professionali, da stipulare con l'INAIL, sia per eventuali danni arrecati a terzi o a cose, da contrarre, in

questo caso, con qualsiasi istituto assicurativo.

I costi dell'assicurazione, in ambito convenzionale, possono essere posti a carico dell'ente locale.

Gli articoli 9 e 10 trattano dei rapporti di collaborazione e di convenzionamento con l'ente locale.

I primi concernono i volontari singoli, i secondi i volontari associati; ma per entrambi si pone l'accento sulla qualità del servizio e si prevedono, come ovvio, forme di controllo e di verifica delle prestazioni eseguite nonchè il rimborso, se richiesto, delle spese vive sostenute per l'opera prestata.

Gli articoli 12, 13 e 14 affrontano l'aspetto patrimonale del fenomeno sia sotto il profilo istituzionale (articolo 12) sia sotto quello più strettamente attinente al regime fiscale.

In ordine al primo, le risorse economiche sono individuate nell'autosufficienza del soggetto nonchè nella possibilità di usufruire di contributi anche di terzi, deducibili nel massimo di due milioni dal reddito complessivo dell'erogante.

In ordine al secondo, è prevista la esenzione da ogni tassa o tributo, comunque denominati, per l'atto costitutivo dell'associazione di volontariato (articolo 13), mentre per quanto concerne le eventuali donazioni e lasciti all'associazione si è contemplato un regime agevolatorio anche rispetto all'attuale disciplina civilistica degli enti non riconosciuti (vedi l'attuale articolo 786 del codice civile), purchè si tratti di associazioni iscritte negli albi e i beni, che ad esse così pervengano, siano destinati all'attività di volontariato.

Nell'ipotesi di estinzione o di scioglimento dell'associazione, per il rispetto della volontà del donante o del testatore e per garantire la continuità della destinazione del bene, si è prevista — sempre se da parte dell'associazione si è scelto il regime privilegiato — la devoluzione del bene all'ente locale e, in caso di sua motivata rinuncia, alla Regione, che ne diventa acquirente di diritto, non può rinunciarvi, ma risponde dei vari ed eventuali debiti associativi nella misura dei due terzi del valore dei beni ad essa così pervenuti.

Si tratta, in sostanza, di una normativa che, conformemente alle linee ispiratrici dell'intera proposta, contempera l'opportunità di concedere alcuni privilegi fiscali con una presenza qualificata degli enti esponenziali della comunità, in cui il soggetto associativo di volontariato opera.

L'articolo 15 si sofferma sulle competenze regionali, esclusiva quella legislativa, concorrente quella amministrativa, indicando al legislatore regionale i contenuti minimali delle convenzioni, tra i quali la trasparenza della vita economica delle associazioni, attraverso l'esibizione dei bilanci. Nello stesso articolo si prevede che le istituzioni a carattere nazionale si possano convenzionare con le associazioni di volontariato, limitatamente alle attività inerenti ai loro specifici compiti istituzionali.

Pure in un quadro di decentramento, il disegno di legge individua specifici compiti a livello statale.

L'articolo 16 prevede quali siano le competenze dello Stato, istituendo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un Centro nazionale di documentazione sul volontariato, con compiti informativi, di raccolta di dati, coadiuvato da un comitato consultivo, composto da associazioni e federazioni più significative a livello nazionale dei soggetti stessi.

L'articolo 17, come già rilevato, esclude dalla presente normativa il servizio di protezione civile e il volontariato internazionale, da regolare nelle leggi di settore.

L'articolo 18 offre agli enti locali una ulteriore possibilità: quella di utilizzare, nell'ambito dei loro programmi, come volontari, militari di leva che ne facciano richiesta e che risultino idonei all'attività che sono chiamati a svolgere. Si tratta di una innovazione di grande portata politica e culturale. Essa estende, infatti, notevolmente la possibilità di impiego di personale militare ad usi civili al di là delle tradizionali forme di assistenza ai grandi invalidi di guerra o delle grandi calamità naturali. Offre una importante possibilità di sperimentazione di un nuovo rapporto fra esercito e società civile sulla via di un ulteriore rafforzamento del tradizionale legame fra militari e popolo, fra esercito e società, con-

dizione fondamentale di un esercito democratico in una società democratica. Si tratta naturalmente di uno strumento la cui sperimentazione richiede gradualità e prudenza, in un forte spirito di collaborazione tra autorità militari e pubblici amministratori.

In virtù dell'articolo 19 spetta al Ministero del tesoro il compito di stanziare negli appositi capitoli di bilancio le somme necessarie per le Regioni per la prima attuazione della legge, incamerando tutti quegli stanziamenti, già previsti dai diversi Ministeri, per la promozione di iniziative di volontariato.

Infine, l'articolo 20 introduce una norma transitoria tesa a garantire l'avvio del funzionamento della legge stessa, a prescindere da possibili ritardi da parte dei consigli regionali nell'ottemperare agli obblighi di legge.

Si intende, così, evitare situazioni di *impasse,* determinate da eventuali difficoltà burocratiche o politiche, dando la possibilità agli enti locali di promuovere forme di collaborazione con i soggetti di volontariato nei limiti della normativa vigente e delle linee operative indicate dalla nuova legge.

Onorevoli Senatori, l'insieme delle norme contenute nel presente disegno di legge crediamo possa offrire alle molteplici espressioni dello stesso volontariato un quadro di certezza normativa, capace di promuoverlo, di stimolarne nuove opportunità di impegno nel sociale e di svilupparsi nella società.

Ma, soprattutto, ci sembra, può permettere agli enti locali di usufruire di una molteplicità di risorse, soprattutto umane, che il tessuto societario offre, per far fronte alla complessità dei problemi che anche la legislazione più recente ha ad essi attribuito.

Da questo incontro tra volontariato ed istituzioni non possono che sortire effetti positivi per la collettività, per trovare nuove risposte ai vecchi ed antichi bisogni, per rinnovare anche culturalmente i servizi pubblici, per rilanciare le istituzioni che, aprendosi a nuove forme di partecipazione, si fanno più vicine al popolo, di cui sono o dovrebbero essere espressione.

I cittadini, e soprattutto i giovani, possono così trovare nell'impegno libero, gratuito, disinteressato, una piena soddisfazione della loro testimonianza di solidarietà, partecipando concretamente alla soluzione dei problemi e alla vita della società.

Il presente disegno di legge, in sintesi, regolamentando solo in misura minimale e per linee di indirizzo la rilevanza sociale del complesso fenomeno, tende anch'esso a creare le condizioni per un ulteriore sviluppo democratico e civile del nostro Paese, convinti, come siamo, che con l'apporto di tutti e di ciascuno si rinvigorisce, in una dimensione nuova quale chiaramente emerge dall'assetto costituzionale, la stessa struttura dello Stato sociale, che viene, così, a riproporsi sempre più come affidabile interlocutore dei cittadini.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(*Finalità*)

Con la presente legge sono stabiliti i princìpi ed i criteri cui debbono uniformarsi gli enti locali e le Amministrazioni statali nei rapporti con le attività di volontariato a cui debbono riferirsi le Regioni nell'esercizio della loro attività legislativa riguardante le stesse attività, rivolte a fini di solidarietà sociale, di sviluppo della personalità umana, di uguaglianza sostanziale e di progresso sociale stabiliti dalla Costituzione.

Art. 2.

(*Attività di volontariato*)

Le attività di volontariato, previste dalla presente legge, consistono in prestazioni libere, gratuite e senza fini di lucro svolte in forma singola o associata e finalizzate alla promozione della salute individuale e collettiva, alla rimozione di ogni situazione che limiti l'autonomia del singolo e lo sviluppo della sua personalità, nonchè al miglioramento della efficacia ed efficienza dell'intervento pubblico nei servizi sociali, culturali, educativi, ricreativi, sportivi, sanitari, ambientali.

Art. 3.

(*I soggetti volontari*)

Ai fini della presente legge sono considerati volontari quei cittadini che, in forma singola o associata, pongono a disposizione della comunità loro competenze, abilità, esperienze, capacità in modo disinteressato e gratuito per attività che possono concorrere a realizzare i programmi di politica sociale dell'ente locale nei settori di intervento di cui all'articolo 2.

Art. 4.

(*Collaborazione tra gli enti locali ed il volontariato*)

Nell'ambito della legislazione e della programmazione regionale, gli enti locali, singoli o associati, promuovono e stimolano forme di collaborazione con i soggetti di volontariato, di cui alla presente legge, purchè siano soddisfatti i seguenti princìpi:

1) sia pienamente garantito il diritto dei cittadini agli interventi ed alle prestazioni dovute dagli enti sopra indicati;

2) l'apporto del volontariato sia integrativo e non sostitutivo dei compiti propri del personale dipendente degli enti stessi e, qualora si concreti in prestazioni a favore dei singoli, sia riservata agli enti locali la valutazione del diritto dei cittadini alle prestazioni e delle modalità di fruizione delle stesse, nonchè la definizione dei criteri di ammissione e dimissione degli utenti.

Art. 5.

(*Associazioni di volontariato*)

Ai fini della presente legge sono associazioni di volontariato tutte quelle associazioni, gruppi e organizzazioni dotate o non di personalità giuridica, liberamente costituite, senza fini di lucro, fondate su prestazioni volontarie e personali dei soci e che concorrono al conseguimento delle finalità di cui al precedente articolo 2.

Le associazioni di volontariato, comunque denominate o giuridicamente strutturate, devono garantire la democraticità della gestione e la partecipazione dei propri membri alla vita della stessa.

Le associazioni di volontariato e i loro componenti, salvo disposizioni di leggi speciali, sono regolate dalla disciplina propria della organizzazione e, in mancanza, dalle norme di diritto comune concernenti i rapporti interni delle associazioni non riconosciute.

I rapporti, di cui al comma precedente, non sono compatibili con alcuna forma di

lavoro subordinato e autonomo o con ogni altro tipo di rapporto obbligatorio di contenuto patrimoniale, diretto o indiretto, con l'organizzazione stessa.

Le attività di lavoro dipendente ed autonomo sono ammesse nei limiti strettamente indispensabili a garantire il buon funzionamento dell'associazione stessa per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali.

Art. 6.

(*Albi e registri del volontariato*)

Le Regioni, con propria legge, disciplinano le modalità di istituzione di albi delle associazioni di volontariato e di registri dei volontari singoli.

Gli albi possono essere comunali, provinciali e regionali; i registri sono comunali.

Le Regioni individuano i requisiti per la iscrizione e disciplinano, altresì, le modalità di cancellazione dagli albi e dai registri.

L'iscrizione delle associazioni agli albi, di cui ai commi precedenti, non costituisce il riconoscimento di personalità giuridica.

L'iscrizione nei registri di volontariato da parte dei singoli è dovuta solo qualora essi intendano prestare la propria collaborazione con il comune.

Art. 7.

(*Diritti e doveri del volontariato*)

I volontari singoli o associati, iscritti agli albi o registri di cui all'articolo precedente, hanno diritto:

a) a ricevere ogni informazione ed essere consultati sulle politiche sociali dell'ente locale e sui relativi programmi attuativi;

b) di proporre programmi e iniziative di intervento;

c) di partecipare a corsi di formazione e aggiornamento svolti o promossi dalle Regioni o dagli enti locali secondo le modalità stabilite dalla legge regionale;

d) di ottenere l'attestazione dell'opera svolta con l'indicazione delle caratteristiche e della durata del servizio reso;

e) di accedere alle strutture pubbliche nei limiti in cui ciò sia indispensabile per lo svolgimento della propria attività di volontariato e sia compatibile con le finalità cui adempiono le strutture stesse e con i compiti di istituto dell'ente locale.

Il volontariato ha il dovere di fornire informazioni sui propri programmi e disponibilità all'ente locale che ne fa richiesta per la definizione delle proprie politiche e programmi di intervento.

Nelle situazioni di emergenza o di pubblica calamità, salvo quanto stabilito dalla legge sulla protezione civile, i soggetti di volontariato segnalano la propria disponibilità all'autorità, che ne coordina l'intervento.

Art. 8.

(*Responsabilità dei soggetti volontari*)

I volontari singoli o associati sono, a tutti gli effetti, responsabili dell'opera prestata e sono tenuti al rispetto della normativa che regola la specifica attività oggetto dell'impegno di volontariato e delle linee operative indicate dall'ente locale con cui si svolge la collaborazione.

Art. 9.

(*Rapporti di collaborazione*)

Gli enti locali possono stabilire rapporti di collaborazione con volontari singoli iscritti negli appositi registri comunali di cui all'articolo 6.

In regime di collaborazione ai volontari singoli possono essere rimborsate, se richieste, le spese vive sostenute per l'opera prestabilita purchè preventivamente autorizzate e successivamente documentate.

L'ente locale regolamenta i propri rapporti con il volontariato singolo mediante appositi provvedimenti.

Art. 10.

(*Convenzione con l'ente locale*)

Gli enti locali possono stipulare convenzione con le associazioni di volontariato iscritte agli albi di cui all'articolo 6 per la loro utilizzazione nell'ambito dei propri servizi e delle strutture pubbliche o in ambiti esterni.

Le convenzioni devono garantire la qualità del servizio prestato e l'adeguata preparazione dei volontari e, in ogni caso, prevedere forme di verifica e di controllo delle prestazioni eseguite.

La convenzione può, tra l'altro, prevedere, se richiesto, il rimborso delle spese vive sostenute per l'opera prestata purchè preventivamente autorizzate e successivamente documentate.

Art. 11.

(*Sicurezza sociale*)

In riferimento alle prestazioni di attività di volontariato, svolte a vantaggio di terzi, i volontari, singoli o associati, hanno l'obbligo di assicurarsi presso l'INAIL contro gli infortuni e le malattie professionali e presso altro istituto assicurativo contro i danni arrecati a terzi e a cose nell'espletamento della loro attività volontaria.

Qualora l'attività di volontariato venga svolta in regime di convenzione o di collaborazione dei singoli con l'ente locale, l'onere derivante dall'assicurazione di cui al comma precedente può essere assunto dall'ente stesso a proprio carico.

Art. 12.

(*Risorse economiche*)

Le associazioni di volontariato traggono le risorse economiche per lo svolgimento delle loro attività dai contributi degli aderenti o di terzi e da quanto, eventualmente, previsto dall'atto costitutivo o statuto.

I contributi di cui al comma precedente possono essere dedotti dal reddito complessivo dell'erogante per l'importo massimo di due milioni. Le relative modalità sono determinate con decreto del Ministro delle finanze.

Il volontariato singolo trae i mezzi economici per la prestazione della sua opera da proventi personali, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9 della presente legge.

Art. 13.

(*Agevolazioni per le associazioni di volontariato*)

Gli atti costitutivi delle associazioni di volontariato e quelli necessari alla loro iscrizione agli albi di cui all'articolo 6 della presente legge sono esenti dalle imposte di bollo e di registro e da ogni gravame fiscale.

Art. 14.

(*Donazioni e lasciti*)

Le donazioni e i lasciti testamentari a favore delle associazioni di volontariato, iscritte negli albi di cui all'articolo 6 della presente legge, allorchè destinati alle finalità che esse intendono raggiungere, sono consentiti, con esenzione da ogni imposta e tassa.

Le agevolazioni, di cui al comma precedente, sono riconosciute:

a) alle associazioni che siano convenzionate con l'ente locale;

b) a quelle associazioni in grado di dimostrare che, da almeno tre anni, svolgano effettivamente attività od eroghino prestazioni di volontariato.

Le donazioni, i lasciti testamentari e ogni altro avere, pervenuti nel patrimonio delle associazioni o dei gruppi di volontariato, regolarmente iscritti negli albi regionali, provinciali, comunali, purchè destinati all'attività di volontariato, di cui alla presente legge, e che abbiano usufruito delle agevolazioni previste e concesse in virtù del comma precedente, sono, in caso di estinzione o di scioglimento dei soggetti sopra indicati, de-

voluti all'ente locale dove insiste il bene, con esenzione da ogni imposta e tassa.

Qualora per ragioni motivate l'ente locale non proceda all'acquisizione del bene, questo è devoluto alla Regione.

L'acquisizione opera di diritto senza bisogno di accettazione e non può farsi luogo a rinuncia.

L'ente locale o la Regione, nell'acquisire i beni ai sensi del comma precedente, non risponde dell'adempimento delle obbligazioni, di debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei due terzi dei beni acquisiti.

L'ente locale o la Regione è tenuto al rispetto della volontà di destinazione dei beni acquisiti.

I comuni, le province e le Regioni esercitano il controllo delle attività e dei patrimoni delle associazioni di volontariato che usufruiscono dei benefici della presente legge per assicurare il perseguimento degli scopi e delle finalità di cui al precedente articolo 1.

Nel caso in cui le donazioni o i lasciti alle associazioni di volontariato abbiano una destinazione diversa da quella prevista dalla presente legge, le agevolazioni fiscali di cui ai precedenti commi sono revocate *ex tunc*, con l'applicazione delle sanzioni e delle penalità previste dalle leggi vigenti per le associazioni beneficiarie.

Art. 15.

(*Competenze regionali*)

La competenza legislativa in ordine all'attività di volontariato, di cui alla presente legge, è attribuita alle Regioni, che la esercitano nel rigoroso rispetto dei princìpi e dei criteri in essa contenuti.

La competenza amministrativa, in ordine all'attività di volontariato, di cui alla presente legge, è attribuita alle Regioni e agli enti locali.

I Ministeri, le istituzioni scientifiche, le università possono stipulare convenzioni con associazioni di volontariato limitatamente alle attività inerenti ai loro compiti istituzionali.

Entro un anno le Regioni provvedono ad emanare o adeguare le norme legislative per

l'attuazione dei princìpi e i contenuti previsti dalla presente legge nonchè per il sostegno alle associazioni di volontariato fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome.

Le Regioni dovranno, in particolare, determinare i contenuti e i criteri per la stipula delle convenzioni avendo riguardo agli anni di attività, alle esperienze d'intervento, ai bilanci e al patrimonio delle associazioni di volontariato, allo statuto associativo o all'atto costitutivo.

Art. 16.

(*Competenze dello Stato*)

Lo Stato promuove iniziative dirette a documentare le attività svolte dalle associazioni, dagli enti locali e dalle Regioni in materia di volontariato anche al fine di consentire lo scambio e la acquisizione tra le associazioni medesime di nuove metodologie sperimentali di intervento.

A tal fine presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito il Centro nazionale di documentazione sul volontariato.

Il centro provvede alla raccolta e alla cura, nelle forme ritenute più idonee, di documenti e testimonianze sulle esperienze nazionali ed internazionali di volontariato fornendo ai cittadini ed alle associazioni ogni utile elemento di conoscenza ed assistenza per la promozione e lo sviluppo del volontariato.

Il centro è coadiuvato nelle sue attività istituzionali da un comitato consultivo composto dalle associazioni e dalle federazioni di volontariato più significative a livello nazionale.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri con proprio provvedimento, sentite la Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e le associazioni degli enti locali, stabilisce i criteri e le modalità di composizione del comitato consultivo e cura, attraverso il centro, periodiche conferenze nazionali del volontariato.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri coordina i rapporti che dovessero rendersi necessari tra i vari Dicasteri e le associazioni di volontariato per le questioni di loro competenza.

Art. 17.

(*Norme sul servizio di protezione civile e volontariato internazionale*)

Le attività di volontariato nel campo della protezione civile e del volontariato internazionale sono regolamentate da specifiche leggi di settore ed in base agli accordi internazionali.

Art. 18.

(*Volontariato militare*)

Nell'ambito dei programmi regionali e degli enti locali possono svolgere servizio volontario militari di leva che ne facciano richiesta al proprio comando militare e che risultino idonei, sulla base di accordi tra gli enti locali stessi e le autorità militari competenti territorialmente. Criteri e modalità sono fissati annualmente con decreto del Ministro della difesa.

Art. 19.

(*Provvedimenti del Ministero del tesoro*)

Il Ministero del tesoro, sentiti i Ministeri interessati, provvede con apposito decreto al trasferimento alle Regioni delle somme previste nei rispettivi capitoli di bilancio per l'erogazione di contributi alle associazioni di volontariato.

Art. 20.

(*Norme transitorie*)

In attesa dell'emanazione delle apposite norme regionali previste dagli articoli precedenti, gli enti locali nell'ambito e nei limiti della legislazione vigente e in conformità con quanto previsto dalla presente legge possono promuovere forme di collaborazione con le associazioni del volontariato.

Le convenzioni in atto alla data di entrata in vigore della presente legge dovranno essere adeguate ai princìpi e alle norme della stessa entro il termine di un anno.